

Regolamento d'uso del Parco ex Terme Iacobelli

Tit. I – Norme Generali

Art. 1 Definizione

Il presente regolamento disciplina l'uso e la fruizione del Parco denominato Terme Vecchie Iacobelli, di seguito denominato "Parco Iacobelli" individuato nell'allegata planimetria.

Art. 2 Norme applicabili

La fruizione e l'uso del "Parco Iacobelli" sono disciplinati dalle disposizioni generali di leggi regolamenti, dalle norme del presente Regolamento, dagli eventuali provvedimenti deliberativi di applicazione dello stesso nonché dalle più specifiche disposizioni del Responsabile dell'Area.

Art. 3 Finalità

Le norme del presente regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il "Parco Iacobelli" assolve nell'ambito cittadino, garantendone a tutti gli utenti il godimento senza turbative e salvaguardandolo dai danni che potrebbero derivare dal cattivo uso dello stesso.

Art. 4 Responsabile gestionale

La gestione del Parco Iacobelli ed il controllo dello stesso è affidato al Responsabile dell'Area Tecnica. Il Responsabile dell'Area Tecnica, assicura il corretto funzionamento gestionale del "Parco Iacobelli", segue l'effettuazione di programmi di conservazione del bene, segnala all'Amministrazione ogni esigenza di intervento e/o modifica strutturale del bene stesso, riceve segnalazione e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e cura del "Parco Iacobelli".

Art. 5 Contributi volontari

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola od associata, per la manutenzione del Parco Iacobelli. La collaborazione dei cittadini potrà esprimersi con l'apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti ed interventi manutentivi e/o con l'offerta di sostegno finanziario.

Art. 6 Organizzazione e controllo contributi volontari

Il lavoro volontario è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il Responsabile dell'Area Tecnica cui compete anche la verifica della corretta realizzazione degli stessi;
- gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del bene devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione comunale ed il/i proponente/i volontario/i.

Art. 7 Contratti di sponsorizzazione

Per eventuali contratti di sponsorizzazione si applicano le disposizioni di cui al Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni approvato con deliberazione consiliare N 28 del 28/12/2008 così come modificato con deliberazione consiliare N.16 del 13/07/2010.

Tit. II –Modalità fruizione funzionamento Parco Iacobelli

Art. 8 Apertura

L'accesso al Parco Iacobelli è articolato in fasce orarie differenti nel periodo estivo rispetto a quello invernale

periodo 1° ottobre / 30 aprile dalle ore 08,00 alle ore 20,00

periodo 1° maggio / 30 settembre dalle ore 07,00 alle ore 22,00

Al di fuori degli orari suindicati, l'accesso al Parco Iacobelli è consentito soltanto alle persone espressamente autorizzate dal Responsabile dell'Area Tecnica.

Il Responsabile dell'Area Tecnica, cui competono le attività gestionali connesse al Parco Iacobelli provvederà a nominare un custode, che curerà l'apertura e chiusura dello stesso, scelto anche tra le realtà del volontariato, per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza;

L'eventuale chiusura del Parco Iacobelli sarà disposta con ordinanza motivata dal Responsabile Area Tecnica o sindacale ove ricorrono i presupposti di cui agli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Art. 9 Modalità di accesso

Il comportamento degli utenti nelle aree del Parco Iacobelli dovrà improntarsi al rispetto verso gli altri utenti, dell'ambiente e delle attrezzature del parco.

Per l'utilizzo del Parco Iacobelli valgono le seguenti regole:

- è vietato transitare con cicli, motocicli, automezzi o altri mezzi di locomozione ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati e in terra battuta interni:
 - a) mezzi di soccorso;
 - b) mezzi di vigilanza in servizio;
 - c) mezzi di supporto allo svolgimento di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
 - d) mezzi di rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e di bevande o di intrattenimento, connessi alle attività autorizzate all'interno del Parco ai sensi del successivo art. 12;
 - e) mezzi di locomozione per i diversamenti abili;
- è vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli e danneggiarli in qualsiasi modo;
- è vietato asportare o comunque danneggiare piante, arbusti, tappeto erboso o asportare parti del suolo;
- è vietato sporcare il suolo, le strutture murarie e le attrezzature;
- è vietato entrare in abiti da spiaggia;
- è vietato versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi genere;
- è vietato campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;

- è vietata la pulizia di veicoli o parti di essi;
- è vietato imbrattare, deturpare o rimuovere la segnaletica;
- è vietato far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- è vietato posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
- è vietato abbandonare cani e altri animali;
- sono autorizzati tutti i giochi, compresi i tricicli per i bambini, e attività (qualora autorizzate) con eccezione di quelli/e che implicano lanci di oggetti a distanza e/o che possono costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
- è vietato accedere alle zone interdette da apposita segnaletica;
- è vietata l'affissione di avvisi manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa con esclusione di quelli inerenti le manifestazioni autorizzate;

Art. 10 Acque

Per le acque ricomprese nel Parco Iacobelli sono vietati:

- la balneazione;
- l'ostruzione o deviazione;
- l'alterazione con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo;
- il prelevamento con qualsiasi mezzo;
- il divellamento o danneggiamento o superamento delle recinzioni poste a sicurezza delle stesse;
- il lancio di rifiuti ed oggetti-

Art. 11 Cani

I cani devono essere condotti al guinzaglio. E' in ogni caso vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone ed in particolare modo dei bambini. I proprietari dei cani e le persone che li hanno in custodia devono asportare le deiezioni degli animali loro affidati, con l'eccezione dei proprietari o delle persone che li hanno in custodia che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti handicap.

Art. 12 Utilizzo particolare del Parco

Al di fuori dell'utilizzo generico del Parco Iacobelli, così come disciplinato dai precedenti articoli, è consentito, dietro presentazione di apposita istanza al Sindaco di Telese Terme, l'utilizzo dello stesso per attività collettive, manifestazioni, iniziative culturali, sociali, ricreative, didattiche, benefiche, commerciali, sportive (in quanto compatibili) a quanti hanno ottenuto il preventivo patrocinio dell'amministrazione comunale.

L'utilizzo per organizzare le attività di cui al comma precedente può essere richiesto da associazioni con o senza scopo di lucro, da società, da comitati, da imprese individuali, da cittadini singoli o associati cui è stato concesso il preventivo patrocinio dell'amministrazione comunale .

Fermo restando il preventivo patrocinio dell'amministrazione comunale, le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune di Telese Terme hanno priorità nell'utilizzo del Parco Iacobelli per organizzare incontri manifestazioni e quant'altro compatibile con la propria mission secondo il calendario delle proprie attività se adottato.

Il Responsabile dell'Area Tecnica, a seguito del patrocinio accordato dall'Amministrazione Comunale, valutata la compatibilità dell'utilizzo specifico richiesto con l'ambiente e le esigenze di tutela del Parco Iacobelli, con proprio provvedimento ne autorizzerà l'uso, articolando nel provvedimento tutte le prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui è stata formulata la richiesta.

Il Comune non risponde dei danni a persone e/o a cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza e/o violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio.

Le manifestazioni dovranno svolgersi in ogni caso senza danneggiamento alcuno delle aree e strutture esistenti e in ogni caso senza che venga precluso al pubblico l'accesso negli orari di apertura.

L'utilizzo del Parco Iacobelli da parte di imprese individuali società e di altri organismi aventi scopo di lucro è soggetto al pagamento delle tariffe stabilite annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.

L'utilizzo del Parco Iacobelli da parte di soggetti privati per la realizzazione di servizi fotografici in caso di eventi privati quali matrimoni e simili è gratuito e non occorre presentare alcuna richiesta di autorizzazione.

Art. 13 Risarcimento danni

In tutti i casi di infrazione delle norme previste nel presente regolamento, l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale e/o alle attrezzature del Parco Iacobelli.

Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione e/o riparazione e/o ripristino maggiorato di una percentuale del 10 % per eventuali spese generali, se previste.

Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento provvederà il Responsabile dell'Area Tecnica mediante le procedure coattive previste per il recupero delle entrate patrimoniali.

Art. 14 Attrezzature per il gioco

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non inferiore a quella indicata sulle stesse .

Il libero uso da parte dei bambini dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità degli adulti che li hanno in custodia.

Art. 15 Attività commerciali e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Nel rispetto della precipua destinazione del Parco Iacobelli la Giunta Comunale, previo parere del Responsabile dell'Area tecnica, potrà individuare, all'interno del Parco, eventuali aree da assegnare, con procedure ad evidenza pubblica, per l'installazione temporanea, dietro corresponsione di canone annuo e nel rispetto di apposito disciplinare, di chioschi destinati all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e/o di commercio fisso, da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto dei vincoli interessanti il Parco Iacobelli.

Art. 16 Attività sportive

Le attività sportive di gruppo da praticarsi negli spazi attrezzati o indicati dal Responsabile dell'Area Tecnica e da opportuna segnaletica devono svolgersi senza disturbare il tranquillo godimento del Parco da parte di altri utenti.

Art. 17 Attività ambulanti e di animazione.

E' consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante e di animazione autorizzati all'interno delle manifestazioni organizzate dall'Ente o autorizzate dal Responsabile dell'area tecnica ai sensi del precedente articolo 12.

In ogni caso nell'esercizio di tali attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose ed i soggetti autorizzati devono ripristinare gli spazi utilizzati nello stato antecedente l'uso.

TIT. III Norme finali

Art. 18 Vigilanza

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Comando dei Vigili Urbani e dai corpi di polizia statale.

Il Comandante della P.M. avrà cura di predisporre turni di servizio per il controllo giornaliero del Parco Iacobelli.

Decorso l'anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento e successivamente con cadenza almeno biennale, il Responsabile dell'Area Tecnica ed il Responsabile della P.M. ne verificano l'applicazione proponendo le eventuali modifiche, in rapporto anche alle indicazioni pervenute dai cittadini.

Art. 19 Sanzioni amministrative per violazione Regolamento

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni del presente Regolamento sono previste con il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 .

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni del presente regolamento si applicano le disposizioni generali della Legge 24.11.1981, n. 689.

La Giunta Municipale potrà stabilire ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981 con proprio provvedimento un importo diverso dal pagamento stabilito in misura ridotta stabilito dalla L. 24.11.1981, n. 689, art. 16, 1° comma.

20. Preminenza.

Le norme del presente Regolamento prevalgono su quelle eventualmente previste da altri Regolamenti comunali.

21. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorno all'albo pretorio on line della relativa delibera di approvazione.